Comune di Nerviano

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E ALTRI SEGNI DISTINTIVI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE CERIMONIE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35/C.C. del 30.4.2024, esecutiva il 26.5.2024

Pubblicato dal 27.05.2024 al 10.6.2024

INDICE:

TITOLO I
LO STEMMA COMUNALE: DEFINIZIONE, USO, MODIFICHE

ART. 1 – Lo Stemma Comunale
ART. 2 – Uso dello stemma da parte del Comune
ART. 3 – Uso dello stemma da parte di terzi

TITOLO II
IL GONFALONE COMUNALE

ART. 4 – Il Gonfalone
ART. 5 – Custodia del Gonfalone
ART. 6 - Uso del Gonfalone
ART. 7 - Collocazione del Gonfalone

TITOLO III
LA BANDIERA COMUNALE

ART. 8 – Descrizione della Bandiera
ART. 9 – Uso della Bandiera comunale
ART. 10 – Modalità di esposizione delle bandiere
ART. 11 – Bandiere diverse da quelle nazionale, europea, regionale e comunale

TITOLO IV
IL SIGILLO COMUNALE

ART. 12 – Il Sigillo comunale

TITOLO V
DISTINTIVI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 – Distintivo del Sindaco
ART. 14 – Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale

TITOLO VI - CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 15 – Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche
ART. 16 – Svolgimento delle cerimonie
ART. 17 – Cerimonie e processioni religiose e cortei funebri
ART. 18 – La rappresentanza alle cerimonie
ART. 19 – Precedenza tra i Comuni, le Province e le Regioni
ART. 20 – La successione dei discorsi e dei momenti della cerimonia
ART. 21 – Le inaugurazioni

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – Disposizioni finali

TITOLO I
LO STEMMA COMUNALE: DEFINIZIONE, USO, MODIFICHE

ART. 1 – Lo Stemma Comunale

Segno distintivo della personalità giuridica del Comune di Nerviano è lo stemma riconosciuto con Decreto a firma del Capo del Governo primo Ministro Segretario di Stato del 21 settembre 1933, composto come segue, così come riportato nello Statuto Comunale:
"*lo Stemma è formato da un inquartato di azzurro e di rosso, alla croce di verde dotato di ornamenti esteriori da Comune: corona turrita soprastante e rami di alloro e di quercia avvolgenti e legati da un nastro tricolore".*

ART. 2 – Uso dello stemma da parte del Comune

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato a chiunque di farne uso salvo autorizzazione rilasciata, nell'interesse pubblico locale, dal Sindaco.

2. Lo stemma comunale può essere utilizzato solo dal Comune e deve essere riprodotto a fianco o sopra l'intestazione "Comune di Nerviano":

- sulla carta intestata e sulle buste del Comune utilizzate per la corrispondenza
- sui manifesti pubblici ed ordinanze del Comune, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali e sugli inviti diramati dal Comune di Nerviano
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune
- sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali
- sugli automezzi comunali
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza
- sul sito internet e canali/piattaforme social del Comune
- su ogni atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il proprio stemma.

3. Lo stemma o parte di esso può essere riprodotto per l'identificazione di servizi svolti anche unitariamente ad altri enti locali.

4. E' comunque consentita al Comune o agli autorizzati la riproduzione dello stemma civico anche al di fuori dei casi di cui sopra.

ART. 3 – Uso dello stemma da parte di terzi

1. L'uso dello stemma da parte di enti, associazioni, fondazioni, comitati e, in generale, da soggetti pubblici e privati dotati o privi di personalità giuridica per iniziative che perseguano scopi culturali, sociali, scientifici e che rivestano interesse rilevante per il Comune può essere autorizzato solo previa richiesta, così come previsto dal vigente regolamento del registro delle associazioni e delle concessioni di vantaggi economici.

2. Nessuna autorizzazione a produrre od utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata ove ciò:

- non risponda all’opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la Comunità Locale;
- non risponda all’esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.

3. Al di fuori dei casi di cui sopra l’Ente pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l’uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico. L’uso non autorizzato della riproduzione dello stemma comunale sarà punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come previsto dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

TITOLO II
IL GONFALONE COMUNALE

ART. 4 - Il Gonfalone

1. Il Gonfalone Comunale, riconosciuto con Decreto a firma del Capo del Governo primo Ministro Segretario di Stato del 21 settembre 1933, è rappresentato, come riportato nello Statuto Comunale, da un drappo di seta bianca con bordo rosso e frange d'argento caricato dello stemma comunale e la scritta nel centro: Comune di Nerviano.

2. Il Gonfalone è l'emblema ufficiale con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale.

ART. 5 – Custodia del Gonfalone

1. Il Comune assicura il buono stato di conservazione del Gonfalone custodito in luogo idoneo nella sede comunale.

ART. 6 - Uso del Gonfalone

1. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

2. Il Gonfalone sarà presente, di norma, a tutte le manifestazioni e ricorrenze civili, patriottiche e religiose, in particolare alle seguenti cerimonie:
- 25 aprile
- 2 giugno
- 4 novembre
- Corpus Domini
- Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie ufficiali di altri Enti cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
- Festa patronale.

4. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di Sindaci ed Assessori non più in carica. In questo caso al Gonfalone potrà essere apposta una fascia nera in segno di lutto.

5. Il Gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Locale o da un messo comunale, in uniforme. In casi eccezionali, il Gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.

6. L'Amministrazione Comunale può inviare il Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione della natura dell'iniziativa e della capacità di rappresentazione della comunità locale. Spetta al Sindaco la valutazione di cui sopra.

ART. 7 - Collocazione del Gonfalone

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone è collocato nel rispetto delle modalità previste dalla Legge n. 22 del 5 febbraio 1998, dal D.P.R. n. 121 del 7 aprile 2000, dal D.P.C.M. 14 aprile 2006 e dalle altre disposizioni vigenti in materia e regole consolidate del cerimoniale.

2. Nelle cerimonie civili e patriottiche e in tutte le manifestazioni ufficiali che si svolgono all'interno del territorio comunale, il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore al vessillo nazionale ed alle bandiere decorate al valor civile e militare.

3. In presenza del gonfalone della Provincia e/o della Regione, questi devono avere il posto d'onore precedendo quello del Comune, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.

4. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

5. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone comunale.

6. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza (a sinistra per l'osservatore).

7. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

8. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare; per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere.

9. Nelle processioni religiose la bandiera nazionale ed il gonfalone fiancheggeranno o seguiranno immediatamente il Clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.

10. Nei cortei funebri, il gonfalone precede sempre il feretro, gli altri vessilli fiancheggeranno lo stesso.

TITOLO III
LA BANDIERA COMUNALE

ART. 8 - Descrizione della Bandiera

1. Il vessillo comunale è in foggia di bandiera di colore bianco e caricato dello stemma comunale al centro.

ART. 9 - Uso della Bandiera comunale

1. La bandiera comunale è esposta all'esterno del Palazzo Comunale e può essere esposta all'esterno degli edifici pubblici. La stessa è presente nella sala del Consiglio Comunale, nella stanza del Sindaco, del Segretario Comunale e delle riunioni di Giunta. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare ulteriori esposizioni del vessillo comunale, senza preventivo atto autorizzativo.

2. La bandiera comunale, unitamente alle bandiere nazionale, europea e della Regione, è esposta all'esterno del Palazzo Comunale nel seguente ordine previsto dalla vigente normativa (da destra verso sinistra):

- Bandiera della Regione Lombardia
- Bandiera Italiana
- Bandiera Europea
- Bandiera del Comune di Nerviano.

3. Per la partecipazione della bandiera comunale a cortei, manifestazioni o cerimonie valgono le indicazioni espresse per il gonfalone comunale.

4. In segno di lutto la bandiera comunale unitamente alle altre bandiere deve essere tenuta a mezz'asta.

ART. 10 - Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

3. Quando le bandiere esposte sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

4. Quando le bandiere esposte sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

5. Le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e comma 2 del precedente articolo, relative all'ordine di esposizione delle bandiere è da ritenersi applicabile anche all'interno del Palazzo Comunale (Sala Consiliare, Stanza del Sindaco, Stanza del Segretario Comunale, stanza delle riunioni di Giunta, ecc.)

6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

ART. 11 – Bandiere diverse da quelle nazionale, europea, regionale e comunale

1. Il Comune, tramite il Sindaco, può autorizzare l'esposizione temporanea all'interno ed esterno del Palazzo Comunale di bandiere, diverse da quelle di cui al presente titolo, relative ad associazioni o enti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità purché l'esposizione non implichi la rimozione delle precedenti.

TITOLO IV
IL SIGILLO COMUNALE

ART. 12 – Il Sigillo comunale

1. Il sigillo comunale (bollo comunale) è di forma circolare con al centro lo stemma del Comune, in corona esterna parte superiore la dicitura "COMUNE DI NERVIANO" e in corona esterna parte inferiore la dicitura "Città Metropolitana di Milano".

2. Il sigillo apposta in calce agli atti ufficiali del Comune e dei servizi comunali identifica e certifica l'autenticità degli stessi.

TITOLO V
DISTINTIVI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 – Distintivo del Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

2. L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, del Vice Sindaco.

3. E' consentito l'uso della fascia tricolore anche ad altri soggetti quando questi rivestono la funzione di ufficiale di stato civile nella celebrazione dei matrimoni e nella costituzione delle unioni civili.

4. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco (o suo Vice) rappresenta il Comune.

ART. 14 - Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale

1. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore turchese con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune con frange in canottiglia argentate, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

2. L'uso della fascia è riservato alla persona del Presidente del Consiglio e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, se anch'egli impossibilitato, ad un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie.

3. L'uso della fascia è consentito nelle cerimonie o ricorrenze e nelle occasioni ufficiali nelle quali il Presidente partecipi in rappresentanza del Consiglio Comunale e/o dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VI - CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 15 – Ordine delle precedenze delle cariche pubbliche

1. Nelle cerimonie pubbliche, fatto salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello comunale, la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale.

2. Alla sinistra del Sindaco (e cioè alla destra per chi guarda di fronte) seguono il Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Sindaco e l'Assessore la cui la presenza sia stata richiesta dal Sindaco.

3. Alla destra del Sindaco (e cioè alla sinistra per chi guarda di fronte) seguono il Comandante della Polizia Locale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

4. Nelle file successive seguono gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i Funzionari Comunali.

5. Durante le sfilate le autorità vengono di solito precedute dalla bandiera nazionale e dal gonfalone municipale.

ART. 16 – Svolgimento delle cerimonie

1. Per le manifestazioni civili, l'Amministrazione Comunale, nell'orario convenuto, si riunisce nel cortile del Palazzo Municipale o in altro luogo prestabilito.

2. Il corteo si apre possibilmente con la banda musicale, che per l'occasione suona idonee marce.

3. Seguono poi nell'ordine il gonfalone del Comune ed il corteo solenne con a capo le autorità predisposte secondo l'ordine delle precedenze indicato nel precedente art. 15.

4. Le bandiere delle associazioni d'arma, se presenti, seguono il gonfalone con in testa quella dell'associazione combattenti e reduci.

ART. 17 – Cerimonie e processioni religiose e cortei funebri

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose, processioni e cortei funebri il gonfalone sarà posizionato come nei precedenti articoli e si segue l'ordine di precedenza di cui all'art. 15.

ART. 18 – La rappresentanza alle cerimonie

1. Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare - in caso di indisponibilità - un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari.

2. Della delega deve essere data notizia all'invitante. Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 19 – Precedenza tra i Comuni, le Province e le Regioni

1. Nelle cerimonie dove intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine:
- Sindaco in sede
- Sindaci delle città capoluogo di Regione in ordine alfabetico delle città, con precedenza del Sindaco di Milano
- Sindaci delle Città Metropolitane delle città capoluogo di Provincia
- Altri Sindaci in ordine alfabetico dei Comuni.

2. L' ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni e i Sindaci è il seguente:
- Presidente della Regione, in sede
- Presidente del Consiglio regionale, in sede
- Sindaco, in sede
- Sindaco delle Città Metropolitana, in sede
- Presidenti delle altre Regioni secondo l'ordine determinato dalla data della loro costituzione
- Presidenti degli altri Consigli regionali secondo l'ordine di cui al punto precedente
- Presidente del Consiglio Comunale, in sede
- Sindaci delle altre Città Metropolitane e/o Presidenti delle altre Province secondo l'ordine alfabetico con precedenza alle Città Metropolitane/Province sede di capoluogo di Regione
- Sindaci degli altri Comuni secondo l'ordine alfabetico nonché, nell'ordine, dei Comuni capoluogo di Regione e di quelli capoluogo di Provincia
- Presidenti degli altri Consigli provinciali secondo l'ordine alfabetico con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione
- Presidenti degli altri Consigli comunali secondo l'ordine alfabetico nonché, nell'ordine, dei Comuni capoluogo di Regione e di quelli capoluogo di Provincia.

3. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

4. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.

ART. 20 – La successione dei discorsi e dei momenti della cerimonia

1. Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola.

2. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.

3. L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione. Segue il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali.

4. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolgerà il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

5. Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono assolte dal promotore della cerimonia viene designato uno speaker che introduce gli oratori.

ART. 21 – Le inaugurazioni

1. La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare.

2. L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone e addobbata con bandiere, festoni, coccarde, o altro.

3. Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente.

4. Eventualmente va prevista dopo i discorsi, la benedizione dell'opera, seguita dal taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e supera precedenti norme regolamentate da atti e/o consuetudini applicate dall'ente in merito all'uso dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo e della fascia tricolore.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia - Statali e regionali.